

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Procedura per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante

PREMESSA

La presente procedura regola il processo decisionale di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (“**Indstars 2**” o la “**Società**”) al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l’individuazione di Target (come *infra* definita) e l’approvazione della relativa Operazione Rilevante (come *infra* definita).

1. DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Attività di Ricerca e Selezione	L’attività di ricerca e selezione ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> in carica della Società.
Indstars 2 o Società	Industrial Stars of Italy 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, R.E.A. n. MI-2072481, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09157970964.
Operazione Rilevante	Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l’impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell’impresa selezionata e/o di conferimento, nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto.
Procedura	La presente procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l’individuazione di Target e l’approvazione della relativa Operazione Rilevante.
Statuto	Lo statuto sociale della Società vigente alla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Target	Società operative individuabili attraverso l’Attività di Ricerca e Selezione oggetto della relativa Operazione Rilevante sulla base della presente Procedura.

2. FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

Indstars 2 è una *special purpose acquisition company* (c.d. SPAC) che ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese (l'“Attività di Ricerca e Selezione”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'“Operazione Rilevante”), nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

La Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale e/o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un *management* di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di *start-up* e delle imprese in situazione di *turnaround*.

3. IL PROCEDIMENTO DI INVESTIMENTO

3.1. Il procedimento di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- l'individuazione di Target attraverso l'Attività di Ricerca e Selezione;
- lo svolgimento di un'attività di *due diligence*;
- l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di investimento formulata dagli Amministratori esecutivi;
- l'approvazione della relativa Operazione Rilevante da parte dall'Assemblea della Società e la contestuale modifica statutaria.

4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DELLA TARGET

4.1. La competenza per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione spetta agli Amministratori esecutivi della Società i quali avranno il potere di individuare, secondo quanto ritenuto opportuno o necessario (anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni), società Target oggetto della relativa Operazione Rilevante, nel rispetto della strategia di investimento della Società, e di assumere ogni altra decisione necessaria ed opportuna per l'individuazione di Target.

4.2. Nello svolgimento dell'Attività di Ricerca e Selezione, gli Amministratori esecutivi potranno avvalersi della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* della Società ovvero dell'assistenza professionale di società di *advisory* dedicate all'individuazione e segnalazione di opportunità di investimento.

- 4.3. Il proponente o i suoi *advisor* dovranno predisporre un documento preliminare nel quale dovranno essere fornite le principali caratteristiche di Target, specificando le informazioni di carattere economico e finanziario maggiormente rilevanti.
- 4.4. Gli Amministratori esecutivi dovranno relazionare il Consiglio di Amministrazione in sede di analisi preliminare di un potenziale investimento, fornendo in particolare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione disponibile relativa alle Target.
- 4.5. Qualora uno o più degli Amministratori esecutivi siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione Rilevante, detti soggetti saranno tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori.

5. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

- 5.1. Gli Amministratori esecutivi, a seguito dell'individuazione preliminare di una Target e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, potranno avviare l'attività di *due diligence* ritenute necessarie e opportune in ragione della Target e delle attività da questa svolte al fine di analizzare i principali fattori di rischio di detta Target oggetto della relativa Operazione Rilevante.
- 5.2. Nello svolgimento dell'attività di *due diligence* di cui al precedente punto 5.1., la Società potrà avvalersi, previo ottenimento della sottoscrizione di appropriati impegni di riservatezza, del supporto di operatori e consulenti esterni per attività quali, a seconda dei casi e delle necessità di volta in volta ravvisate dalla stessa Società:
- *due diligence* contabile: avvalendosi del supporto di società di revisione;
 - *due diligence* legale: avvalendosi della consulenza di studi legali, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
 - *due diligence* fiscale: rivolgendosi a studi di consulenza tributaria, ritenuti competenti in relazione alla natura e complessità di ogni singola operazione;
 - *due diligence* ambientale, avvalendosi di specialisti del settore;
 - *business due diligence*: ricorso alle principali società di consulenza laddove la Società ritenga di non avere sufficienti competenze interne per l'analisi delle criticità legate al *business* dell'azienda Target o al suo mercato di riferimento.
- 5.3. I risultati della *due diligence* di cui al presente articolo 5 saranno sintetizzati in un *memorandum* informativo che definisce le caratteristiche dell'investimento e la struttura dell'operazione proposta al Consiglio di Amministrazione (il "**Memorandum**").

6. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 6.1 La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, formulata dagli Amministratori esecutivi, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere fondata una adeguata attività di *due diligence* nelle aree ritenute di volta in

volta rilevanti (quali, ad esempio, *business*, legale, contabile, fiscale e ambientale), che abbia prodotto risultanze accettabili e su di una analisi approfondita delle prospettive di sviluppo e reddituali della relativa Target tenuto conto delle prevedibili evoluzioni dei mercati e della concorrenza dei punti di forza e debolezza della relativa società Target nonché delle risorse finanziarie necessarie a sostenere lo sviluppo della stessa. A tal fine gli Amministratori esecutivi potranno avvalersi del contributo professionale di consulenti che i medesimi riterranno adeguati per lo scopo.

7. APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

- 7.1. La proposta di esecuzione dell'Operazione Rilevante, che includerà gli elementi principali di quanto esaminato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvata definitivamente dall'Assemblea con le maggioranze di legge, entro la data di scadenza della Società, fissata al 30 settembre 2018 ovvero, se anteriore, sino alla data di scadenza del 24° mese successivo alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia, fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo relativo all'Operazione Rilevante che sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento AIM Italia, allora la durata della Società sarà automaticamente estesa sino allo scadere del 6° mese successivo a tale data.
- 7.2. Contestualmente all'approvazione dell'Operazione Rilevante di cui al precedente punto 7.1., l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, procederà alla modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; tale deliberazione sarà soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (di cui all'art. 7.3 dello Statuto della Società) alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.